

Regione Piemonte

Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786. – Artt. 45 e 46

Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte.

(...)

Articolo 45

Controllo sull'attuazione delle leggi e delle politiche regionali.

1. In attuazione dell'articolo 71 dello Statuto, le Commissioni, insieme al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche di cui all'articolo 46, esercitano funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche attivate dalle leggi regionali allo scopo di verificare il raggiungimento dei risultati previsti nonché sull'attuazione degli atti consiliari di programmazione. A tal fine vengono eventualmente inserite nelle leggi regionali più rilevanti clausole valutative che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e di valutazione devono essere svolte indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

Articolo 46

Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

1. È istituito un Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche composto da otto Consiglieri scelti dal Presidente del Consiglio regionale in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizioni. Il Comitato, presieduto a turno per la durata di sei mesi ciascuno da uno degli otto componenti, dura in carica per l'intera legislatura. ⁽⁹⁾

2. Il Comitato promuove l'effettuazione di missioni valutative, nonché di iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa.

3. Il Comitato, su richiesta delle Commissioni inoltre:

a) esprime, entro quindici giorni dalla richiesta, pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;

b) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni previsti da clausole valutative e cura la realizzazione degli eventuali documenti di analisi delle relazioni ad esse conseguenti.

(9) Comma così modificato dal punto 1, lettera d), Delib.C.R. 7 luglio 2020, n. 73-10869.

(...)